



## **COMUNE DI CORBARA**

Provincia di Salerno

**Corbara, data del protocollo**

### **ORDINANZA N. 2**

**OGGETTO: MISURE RESTRITTIVE E PREVENTIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

### **IL SINDACO**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"(GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021), con cui viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE diacronicamente le ulteriori disposizioni emergenziali a tutela della salute pubblica generale, onde evitare il diffondersi del contagio;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO, *inter alia*, il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19 (anno scolastico 2021/2022), adottato dal Ministro dell'Istruzione;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 1 del 07.01 u.s. con cui si stabiliva la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale con decorrenza dal 10.01.2022 e fino al 21.01.2022, con ripresa delle attività didattiche in presenza a far data dal 24.01.2022;

CONSIDERATO che per effetto del superiore provvedimento la ripresa delle attività didattiche in presenza decorre dal 24.01.2022 e che la medesima comprende anche il "Servizio di refezione scolastica";

VALUTATO che l'epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla luce dell'elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi, dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;

TENUTO CONTO che lo stesso Istituto Superiore della Sanità ha invitato, anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali, ad una riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità;

VISTE le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

TENUTO CONTO delle sorveglianze attive da casi e contatti Covid-19 all'interno del Comune, alcuni dei quali facenti parte della popolazione scolastica;

VALUTATA, in disparte, la consistenza dell'organico del personale docente e del personale scolastico assegnato all'Istituzione Scolastica Autonoma che, nell'attualità, registra un considerevole numero di assenze, così come comunicato in data odierna dal Dirigente scolastico;

CONSIDERATO che, in accordo con il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo E. De Filippo, in ogni caso la ripresa delle attività didattiche in presenza dovrà avvenire esclusivamente in orario antimeridiano;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, tutte le misure più idonee e puntuali in grado di contrastare più efficacemente possibile la diffusione del COVID19;

RITENUTO opportuno sospendere il servizio di refezione scolastica al fine di evitare lo stazionamento prolungato nello stesso ambiente che, sebbene organizzato e strutturato con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l'affollamento *in loco*, rappresenta l'unico momento in cui vengono meno i dispositivi di protezione individuale, sia per il personale scolastico che per gli alunni;

CONSIDERATO che tale scelta principia da un approccio di carattere preventivo, sempre auspicabile, nella gestione di scenari epidemici/pandemici;

RILEVATO che le attuali condizioni, in questa fase emergenziale acuta, impongono ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

TENUTO CONTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle disposizioni supra richiamate;

DATO ATTO che le sopraelencate determinazioni risultano essere rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio comunale e con particolare funzione preventiva della recettività e diffusione del virus Sars Cov-2;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale "In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Per le superiori motivazioni

### **ORDINA**

**La sospensione del servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria del territorio comunale con decorrenza dal 24.01.2022 e fino al 04.02.2022.**

*Contestualmente*

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Corbara;

### **DISPONE, altresì**

L'invio della presente Ordinanza per gli adempenti di competenza a:

Alla Prefettura di Salerno;

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo" per i conseguenziali provvedimenti di competenza;

Agli operatori economici affidatari del servizio di fornitura delle derrate alimentari;

Alla Ditta Pintour affidataria del servizio di trasporto scolastico;

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;

Alla Prefettura di Salerno;

Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;

Ai Responsabili dei servizi *ratione officii* interessati;

Alla Polizia Locale.

Dispone che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul portale istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, *data del protocollo*

Il Sindaco  
Dott. Pietro Pentangelo

*(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 e ss.mm.ii.)*